



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 9/2008
Giugno-Luglio 2008*

Scadenzario Ottobre 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Rendiconto
- Entrate
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Società pubbliche
- Contributi previdenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto
- Imposta regionale sulle attività produttive

Ordinamento autonomie locali

Amministratori locali

1. Le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, quale ufficiale del governo, sono state integrate e potenziate in materia di sicurezza pubblica. (*art.54, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.6, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n.125*).

1.1. Il sindaco può adottare, previa comunicazione al prefetto, provvedimenti anche contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, materie il cui ambito sarà definito con D.M. interno.

1.2. Il presidente della provincia ed i sindaci dei comuni limitrofi o interessati ai provvedimenti possono essere convocati in conferenza dai prefetti.

1.3. Il sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di p.s. irregolari condizioni di stranieri per l'eventuale espulsione o allontanamento.

Comunità montane

1. È rinviato dal 30 giugno 2008 al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le regioni devono legiferare sul riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime le spese correnti per il funzionamento di quelle presenti nella regione per un importo pari almeno ad 1/3 dell'assegnazione 2007, dei seguenti principi:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi;

c) riduzione delle indennità ai componenti degli organi. (*dall'art.4, c.1 e 2, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.5 e 6, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione n.129*).

1.1. In caso di inadempienza delle regioni, interverrà automaticamente:

a) l'esclusione delle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei comuni costieri;

b) la soppressione delle comunità che non rientrano in precisi criteri altimetrici;

c) la soppressione delle comunità montane costituite da meno di cinque comuni;

d) la riduzione del consiglio, nelle rimanenti comunità montane, ad un solo consigliere per comune, garantendo la presenza delle minoranze, e della giunta con un massimo di componenti pari ad 1/3 dei consiglieri. (*art.2, c.20 e 21*).

1.2. Entro il 31 ottobre 2008 sarà verificato l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa, con DPCM dalla cui pubblicazione si produrranno gli effetti di cui al punto precedente.

2. Gli effetti del riordino, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali saranno disciplinati dalle regioni. (*art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. In mancanza delle leggi regionali e fino alla loro adozione, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Ordinamento finanziario e contabile

Anticipazioni di tesoreria

1. Dal 29 maggio 2008 alla data di erogazione del 50% a titolo di acconto per il rimborso, da parte dello Stato, del credito relativo alla minore Ici accertata dai comuni nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente efferente ai primi tre titoli di entrata, quale massima scopertura per anticipazioni di tesoreria, è maggiorato dell'importo equivalente al predetto credito per minore Ici. (*art.1, c.4 ter, aggiunto al D.L. 27 maggio 2008, n.93, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.126*).

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. Le modalità di attuazione sono stabilite con regolamento ministeriale.

1.3. L'obbligo di verifica si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento. (*art.48 bis, DPR 29 ottobre 1971, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222*).

1.4. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con D.M.

2. Il 29 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 2008, n.40, sulle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. (*in G.U. n.63 del 14 marzo 2008*).

2.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica, mentre l'applicazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica è rinviata a disciplina integrativa che sarà dettata con successivo regolamento ministeriale.

3. Le procedure di verifica sono eseguite attraverso Equitalia Servizi S.p.a. (*D.M. 18 gennaio 2008, n.40*).

3.1. I dati dell'operatore incaricato dall'Ente di procedere al servizio di verifica devono essere comunicati ad Equitalia Servizi S.p.a., unitamente all'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, per la registrazione e l'abilitazione ad accedere al servizio di verifica.

3.2. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere inoltrata apposita richiesta di verifica se sussiste un inadempimento all'obbligo di versamento, da parte del beneficiario, derivante da cartelle di ruoli consegnati agli agenti della riscossione.

3.3. La mancanza di comunicazione o la comunicazione di non inadempienze, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., entro i cinque giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, consentono di eseguire il pagamento in favore del beneficiario.

3.4. La comunicazione, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., che risulta un inadempimento, con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario, preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza delle somme dovute per cui si procede, ed impone all'Ente la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

3.5. Eventuali pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti del soggetto impositore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, intervenienti durante il periodo di sospensione, sono comunicati all'Ente da Equitalia Servizi S.p.a., per svincolare totalmente o parzialmente le somme il cui pagamento al beneficiario è stato sospeso.

3.6. La sospensione di pagamenti per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pignorati per crediti alimentari non può superare 1/3, nel caso di alimenti dovuti per legge, o 1/5 in tutti gli altri casi.

3.7. Decorsi i trenta giorni della sospensione senza che sia stato notificato l'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, può procedersi al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

4. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 luglio 2008, n.22, sono stati forniti chiarimenti e istruzioni applicative e sono state espressamente dichiarati non più validi quelli diramati con le precedenti circolari.

4.1. Sono esclusi dall'obbligo di verifica:

a) i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco annuale ISTAT;

b) i pagamenti e trasferimenti a vario titolo tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica;

c) i trasferimenti di somme che non costituiscono un vero e proprio pagamento in quanto non riferiti all'adempimento di un obbligo contrattuale;

d) le erogazioni di provvidenze economiche per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, fra le quali:

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;

- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);

- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n.1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n.210);

- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;

- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

- pagamenti a titolo di assegno alimentare;

- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

- indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124);

- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

e) i pagamenti per ammortamento di mutui e per restituzione di somme relative ad operazioni di indebitamento;

f) i pagamenti a favore di soggetti beneficiari sottoposti a procedura concorsuale;

g) i rversamenti a terzi di trattenute operate per norma di legge o di convenzioni;

h) i pagamenti a favore di soggetti residenti all'estero non in possesso di codice fiscale italiano.

4.2. In tutti i casi di esclusione dall'obbligo di effettuare le verifiche, è necessario che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito dalla quale sia desumibile l'ipotesi di esclusione, ovvero che lo stesso mandato sia corredato da idonea motivazione o documentazione giustificativa.

4.3. Diversamente dalle interpretazioni fornite con le istruzioni dello scorso anno, sono incluse nell'obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, per i quali la soglia di 10.000 euro è da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4.4. Nei casi di cessione del credito o di factoring, la verifica deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del cedente, ossia del creditore originario, e non già nei confronti del cessionario, ossia del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito, al quale possono essere opposte legittimamente, in caso di sospensione del pagamento, tutte le eccezioni che avrebbero potuto farsi valere nei confronti del creditore originario. E ciò, a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto).

4.5. Nell'ipotesi di associazione o raggruppamento temporanea di imprese, la verifica deve essere operata sia sull'impresa mandataria che sulle imprese mandanti.

4.6. È fatto divieto di porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di verifica, per cui il presupposto cui legare l'obbligo è costituito dalle pattuizioni contrattuali e correlative scadenze dovendosi, dunque, non fare riferimento all'intero valore del contratto, dei lavori o delle forniture di beni e servizi, bensì alle scadenze previste dal contratto, agli stati di avanzamento lavori o alla cadenza periodica dei beni e servizi di volta in volta forniti.

4.7. Il divieto di pagamento non opera qualora alla cartella di pagamento per la quale il beneficiario risulta inadempiente è stata richiesta e accordata una dilazione di pagamento oppure una sospensione amministrativa o giudiziale.

4.8. Il venir meno del divieto, nei casi di richiesta di sospensione avanzata al giudice tributario, è, comunque, subordinato all'emanazione di ordinanza di sospensione.

4.9. Nell'ipotesi di avvenuto deposito di sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, il divieto di pagamento non opera.

4.10. Nell'ambito operativo della disciplina rientrano non soltanto i crediti tributari, ma qualsiasi credito, indipendentemente dalla natura e dall'ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1972.

4.11. Nei casi di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia di 10.000 euro va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

4.12. La soglia di 10.000 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. Un programma di supporto e comunicazione per gli utenti, basato su un servizio di contact center, è stato attivato da Equitalia Servizi S.p.a. (*comunicato stampa, 18 marzo 2008*).

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (*direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000*).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (artt.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;

c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;

d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (art. 4).

4.1. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (artt. 4, c. 2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (artt. 3, 4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- 3,35% per il 2° semestre 2002;

- 2,85% per il 1° semestre 2003;

- 2,10% per il 2° semestre 2003;

- 2,02% per il 1° semestre 2004;

- 2,01% per il 2° semestre 2004;

- 2,09 per il 1° semestre 2005;

- 2,05 per il 2° semestre 2005;

- 2,25% per il 1° semestre 2006;

- 2,83% per il 2° semestre 2006;

- 3,58% per il 1° semestre 2007;

- 4,07% per il 2° semestre 2007;

- 4,20% per il 1° semestre 2008.

- 4,10% per il 2° semestre 2008. (comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n. 33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n. 160 del 12 luglio 2003, in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n. 159 del 9 luglio 2004, in G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n. 174 del 28 luglio 2005 in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n. 158 del 10 luglio 2006, in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007, in G.U. n. 175 del 30 luglio 2007, in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2008 e in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008).

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile. (art. 4, c. 3).

5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5, purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (artt. 5, c. 1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (art. 6).

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (art. 641, c. 1, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 9, c. 2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. (art. 648, c. 1, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 9, c. 3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231).

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara,

ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi

1. 'E' soppressa la disposizione che, relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, imponeva all'Ente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. (*art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.3, c.8, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge n.129*).

1.1. 'E' abrogato il decreto ministero economia e finanze 25 febbraio 2008, n.74, con il quale era stato approvato il regolamento volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. (*in G.U. n.90 del 16 aprile 2008*).

Servizi di riscossione

1. I comuni che, alla data del 27 luglio 2008, hanno in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici, possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate. (*art.1, c.7 bis, aggiunto al D.L. 27 maggio 2008, n.93, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.126*).

Codifica dei titoli contabili di entrata e spesa

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 10 giugno 2008, n.15, è richiamata l'attenzione sul presupposto fondamentale per il funzionamento del SIOPE della corretta e tempestiva codificazione degli incassi e dei pagamenti. (*in G.U. n.143 del 20 giugno 2006*).

1.1. Non sono conformi ai corretti principi contabili:

- a) il rinvio a fine esercizio della regolarizzazione delle carte contabili;
- b) il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente;
- c) l'imputazione provvisoria a partite di giro degli incassi e pagamenti in attesa di regolarizzazione, salvo i casi previsti dalla legge.

1.2. Il rispetto dei principi contabili, oltre a garantire i principi di veridicità, universalità e specificazione dei conti di bilancio, altrimenti carenti, consente corrette operazioni di consolidamento dei conti pubblici, necessarie per verificare il rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo.

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 9 luglio 2008 il tasso di riferimento Bce è del 4,25%. (*decisione Bce 3 luglio 2008*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%

- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%.
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%.

Rendiconto

Controlli e verifiche

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*).

1.2. Il documento contenente criteri e linee guida della relazione sul rendiconto 2007 è stato approvato con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.9/AUT/2008 del 4 luglio 2008.

1.3. Con la deliberazione sono offerti agli organi di revisione formulari di risposta differenziati, distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni di minori dimensioni.

1.4. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Dati contabili alla Corte dei conti

1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte dei conti, sezione enti locali, il rendiconto completo di allegati. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. Con D.M. 24 giugno 2004 sono determinati i tempi, le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al rendiconto. (*in G.U. n.163 del 14 luglio 2004*).

1.2. Le modalità tecniche di invio telematico potranno essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti. (*art.2, D.M. 9 maggio 2006, in G.U. n.120 del 25 maggio 2006*).

1.3. L'obbligo della trasmissione telematica era previsto con la seguente gradualità:
- province, comuni capoluogo di provincia e comuni non capoluogo con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;

- comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2006, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2005;

- comunità montane, dall'anno 2007, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2006.

1.4. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato rinviato l'obbligo di trasmissione per i comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti e per le comunità montane e sono stati stabiliti nuovi criteri di gradualità:

- province, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;

- comuni capoluogo di provincia, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;

- comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'anno 2005, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2004;

- comuni con popolazione da 20.000 a 60.000 abitanti, dall'anno 2006, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2005;

- comuni con popolazione da 8.000 a 20.000 abitanti, dall'anno 2007, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2006;

- comuni con popolazione da 5.000 a 8.000 abitanti, dall'anno 2008, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2007;

- comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008;

- comunità montane, dall'anno 2009, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008.
(in G.U. n.120 del 25 maggio 2006).

1.5. Con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 12 maggio 2008, n. 7/AUT/2008, depositata in segreteria il 4 luglio 2008, sono state stabilite le modalità ed i termini per l'inoltro dei rendiconti 2007 e della documentazione allegata.

1.6. La trasmissione telematica del rendiconto 2007 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo deve avvenire:

- dal 2 luglio ed entro il 31 luglio 2008, per le province, ed i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti;

- dal 2 luglio ed entro il 28 settembre 2008, per i comuni con popolazione da 5.000 ad 8.000 abitanti.

1.7. Le comunità montane devono trasmettere, solo in forma cartacea, il rendiconto 2007 e i documenti richiesti a corredo entro il 10 agosto 2008.

1.8. I comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti, secondo i dati ISTAT del censimento 2001, devono trasmettere entro il 10 agosto 2008:

- le sole deliberazioni relative agli equilibri di bilancio 2007, ex art.193 Tuel, ed alla approvazione del rendiconto 2007, qualora l'esercizio 2007 sia stato chiuso in avanzo di amministrazione;

- il rendiconto 2007 e i documenti richiesti a corredo, nonché i rendiconti 2005 e 2006 se non trasmessi precedentemente, qualora l'esercizio 2007 sia stato chiuso in disavanzo di amministrazione.

9. Anche dopo il decorso dei superiori termini, per tutti gli enti, rimane adempimento ineludibile la trasmissione entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2007.

1.10. Per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, i dati saranno acquisiti con apposita richiesta istruttoria alla chiusura dell'esercizio 2008.

Entrate

Trasferimenti statali

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi saranno stabiliti con decreto ministeriale che sarà emanato previo accordo in conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 26 agosto 2008.

2. È mantenuto per i soli anni 2008 e 2009 ed azzerato dal 2010 il fondo, istituito con la legge finanziaria 2008, per lo sviluppo delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro. (*art.2, c.41, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

2.1. Il fondo è destinato a finanziare interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

3. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.1. Nell'applicazione delle riduzioni dovrà tenersi anche conto degli effettivi risparmi di spesa che saranno certificati da ciascun ente.

3.2. Il modello di certificazione, con le modalità di trasmissione dei dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, da presentare alla prefettura competente entro il 31 ottobre 2008, è stato approvato con D.M. 15 luglio 2008. (*in G.U. n.170 del 22 luglio 2008*).

3.3. La certificazione consentirà di quantificare l'ammontare effettivo delle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008 e l'eventuale differenza con la riduzione del fondo ordinario. (*art.2, c.32*).

3.4. Agli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento, in caso di riduzione dei trasferimenti sul fondo ordinario maggiore rispetto al risparmio effettivo di spesa certificato, sarà corrisposto un trasferimento compensativo, previo adeguamento con D.M. della dotazione del fondo ordinario nei limiti di 100 milioni di euro.

4. Con D.M. 28 maggio 2008 sono stati confermati i modelli di certificato dello scorso anno che unioni di comuni e comunità montane devono presentare al ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, sportello unioni, per la richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati per l'anno 2008, nei casi di:

- a) unioni di comuni costituitosi a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2008 il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno 2008 il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno 2008, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno 2008 il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale. (*in G.U. n.128 del 3 giugno 2008*)

4.1. Il termine per la presentazione delle certificazioni è fissato al 30 settembre 2008. (*art.2, c.6, D.M. 1 ottobre 2004, n.289*).

4.2. Qualora non vi sono modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2007, gli enti devono inviare soltanto una nota di conferma dei servizi associati.

5. Con comunicato ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 30 luglio 2008, diretto agli enti locali in precedenza soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza (comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e province), si segnala che, in relazione ai fondi di cassa assegnati, il contributo ordinario 2007 è stato erogato nella misura del 72,5% rispetto al totale spettante, salvo che gli enti locali non abbiano già ricevuto nel corso dell'anno 2007 pagamenti in misura superiore alla predetta percentuale.

5.1. Con il medesimo comunicato, in relazione al contributo a fronte della perdita di gettito Ici dei fabbricati di categoria D spettante per gli anni dal 2002 al 2007, si segnala che l'erogazione degli importi ancora spettanti per gli anni dal 2002 al 2006, attualmente oggetto di perenzione, potrà essere disposta solo dopo la riassegnazione in bilancio dei residui perenti, possibile solo ove gli enti interessati ne abbiano fatto richiesta.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso. (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). (*art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (*art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*).

1.2. Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.

1.3. L'assimilazione ricomprende tutte le ipotesi in cui il comune ha esteso i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente dalla circostanza che sia riferita alla detrazione e/o all'aliquota agevolata. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

1.4. Sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 esclusi dall'esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

1.5. L'esenzione dall'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie (*art.1, c.2 e 3*):
a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (*art.6, c.3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504*);

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*);

c) alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnati (*art.8, c.4, D.Lgs 504/1992*).

1.6. Qualora il coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5 a) abbia residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale, l'esenzione si applica su entrambe le unità immobiliari. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

1.7. L'esenzione sull'ex casa coniugale del coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 1.5. a) si applica anche se lo stesso possiede nello stesso comune altra abitazione locata e, quindi, non utilizzabile come abitazione principale. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

1.8. L'esenzione per gli alloggi IACP regolarmente assegnati, di cui al precedente punto 1.5. c), si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomina-

ti, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno, n.12/DF*).

1.9. Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta continueranno a beneficiare della detrazione base, elevabile con regolamento comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

1.10. Beneficiano dell'esenzione le eventuali pertinenze dell'abitazione principale nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento comunale, anche se distintamente iscritti in catasto. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

1.11. Sono escluse dal beneficio dell'esenzione, salvo che i regolamenti comunali non ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

2. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*Art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

2.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi saranno stabiliti con decreto ministeriale che sarà emanato previo accordo in conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 26 agosto 2008.

2.2. Il decreto sul rimborso deve tenere conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

2.3. Il 50% del rimborso spettante per l'anno 2008 è ripartito ed accreditato entro il 26 agosto 2008 dal ministero dell'interno. (*art.1, c.4 bis*).

2.4. Con D.M. 19 giugno 2008 è stata disposta l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 50% dell'importo attestato con la certificazione Ici presentata ai fini dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale disposta con la legge finanziaria 2008, quale gettito riscosso nell'anno 2007 sugli immobili adibiti a prima casa di abitazione. (*in G.U. n.155 del 4 luglio 2008*).

3. I contribuenti che hanno provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta sugli immobili ora esentati hanno diritto al rimborso dell'importo versato, che deve essere disposto d'ufficio. (*risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

3.1. Ai contribuenti che non hanno provveduto, parzialmente o totalmente, ad effettuare il versamento della 1^a rata 2008, relativamente alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai precedenti punti 1., 1.2. 1.3., è consentito di eseguire il versamento entro il 26 agosto, senza applicazione di sanzioni. (*art.1, c.6 bis, aggiunto al D.L. 27 maggio 2008, n.93, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.126*).

Imposta di scopo

1. L'esenzione dall'Ici dell'abitazione principale produce effetti anche in merito all'applicazione dell'imposta di scopo, per la quale l'esenzione è automatica. (*risoluzione ministero economie e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF*).

Tributi locali

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato. (*art.1, c.7, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Sono fatti salvi gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione.

1.2. Resta ferma, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007 e che non hanno adottato i provvedimenti per il recupero degli scostamenti, l'elevazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,30% rispetto a

quella vigente e della tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione nella misura del 5% rispetto a quella vigente.

1.3. La verifica del rispetto delle disposizioni è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 giugno 2008, sono state definite le modalità di fruizione, da parte dei comuni, delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

Sanzioni amministrative

1. L'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, può essere modificato in aumento o in riduzione. (*art.16, c.2, legge 24 novembre 1981, n.689, nel testo sostituito dall'art.6 bis aggiunto al D.L. 23 maggio 2008, n.92, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.125*).

Servizi pubblici

Pubblica istruzione

1. E' azzerato il fondo di 5 milioni di euro annui, istituito dalla legge finanziaria 2008, destinato a comuni e province che gestiscono licei linguistici, quale concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo. (*art.2, c.426, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

Mobilità alternativa

1. E' azzerato il fondo di 4 milioni di euro annui, per il triennio 2008/2010, istituito dalla legge finanziaria 2008, finalizzato a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. (*art.1, c.321, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

Polizia locale

1. I rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia provinciale, municipale e gli organi di polizia dello Stato, sono determinati dai piani coordinati di controllo del territorio. (*art.7, c.1, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125*).

1.1. Le modalità del raccordo operativo fra le polizie e le procedure da osservare saranno determinate con D.M. da emanare entro il 26 ottobre 2008. (*art.7, c.2*).

2. Il personale della polizia municipale è abilitato all'accesso al centro elaborazione dati del ministero dell'interno. (*art.8, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125*).

Funzioni catastali

1. Con D.P.C.M. 27 marzo 2008 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni catastali, con riparto a livello territoriale. (*in G.U. n.128 del 3 giugno 2008*).

2. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 6 giugno 2008, è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

Politiche sociali

1. Un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è destinato ad interventi in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. (*art.1, c.340 e 342, legge 27 dicembre 2006, n.236, nel testo sostituito dall'art.2, c.561 e 563, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche urbane comprendenti le circoscrizioni o quartieri, formeranno oggetto di deliberazione Cipe.

1.2. Con deliberazione Cipe 30 gennaio 2008, n.5/2008, sono stati definiti i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane. (*in G.U. n.131 del 6 giugno 2008*).

1.3. Con circolare del ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2008, n.1418, sono individuati gli elementi tecnici e procedurali per la presentazione delle proposte progettuali dei comuni. (*in G.U. n.155 del 4 luglio 2008*).

2. Con D.M. 10 aprile 2008 sono stati assegnati i finanziamenti per l'anno 2008 ai servizi di accoglienza attivati dagli enti locali, a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per i rifugiati. (*in G.U. n.130 del 5 giugno 2008*).

2.1. Il termine di presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è fissato dal 21 luglio 2008 al 22 agosto 2008. (*comunicato ministero interno, in G.U. n.147 del 25 giugno 2008*).

Servizi demografici

1. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. (*art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1; D.L. 25 giugno 2008, n.112*).

1.1. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. (*art.31, c.2*).

1.2. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. (*art.31, c.3*).

1.3. Con circolare del ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 26 giugno 2008, n.8, sono forniti chiarimenti sulla nuova disposizione.

2. Con circolare del ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 giugno 2008, prot.6299, sono forniti chiarimenti sulla tenuta e vidimazione dei registri dello stato civile nel regime transitorio.

Digitalizzazione attività amministrativa

1. Con D.P.C.M. 1 aprile 2008 sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dal codice dell'amministrazione digitale. (*in G.U. n.144 del 21 giugno 2008*).

Lavori pubblici

Territorio e ambiente

1. È azzerato il fondo per il ripristino del paesaggio istituito con la legge finanziaria 2008, di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree riconosciute dall'Unesco, al risanamento e ripristino dei luoghi e ad eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire. (*art.2, c.404, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

2. È ridotta a 1,5 milioni di euro (da 5 milioni) la spesa autorizzata per il finanziamento di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio pre-

senza significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. (art.2, c.331, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

Risanamento edifici pubblici

1. 'E azzerato il fondo di 5 milioni di euro, per l'anno 2008, istituito con la legge finanziaria 2008, destinato al risanamento degli edifici pubblici per interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto. (art.2, c.440/443, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

Viabilità

1. 'E azzerato il finanziamento, per il triennio 2007-2009, di una quota di 350 milioni e di 150 milioni annui del fondo per le aree sottoutilizzate destinata all'ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria, rispettivamente, in Sicilia e Calabria. (art.1, c.1152 e 1152 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.2, c.538, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.6, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

Trasporto pubblico locale

1. 'E azzerato il fondo istituito con la legge finanziaria 2008, destinato alla promozione e sostegno del trasporto pubblico locale, di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009, e di 110 milioni di euro, per l'anno 2010. (art.1, c.304, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

Pubblico impiego

Lavoratori socialmente utili

1. 'E azzerato il fondo di 55 milioni di euro annui, istituito con la legge finanziaria 2008, per la stipula fra ministero del lavoro e comuni di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili. (art.2, c.550, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

2. 'E ripristinata l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2008/2010 destinata a contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. (art.2, c.552, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

3. Con decreto direttoriale del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 3 giugno 2008, è stata integrata la graduatoria di cui al precedente D.D. 1 aprile 2008¹ dei comuni con meno di 5.000 abitanti ammessi all'incentivo per la stabilizzazione. (in G.U. n.135 dell'11 giugno 2008).

Stabilizzazione precari

1. 'E pubblicata in G.U. n.155 del 4 luglio 2008 la circolare dipartimento funzione pubblica 18 aprile 2008, n.5, sulle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione dettate dalla legge finanziaria 2008¹

¹ In "Osservatorio" aprile 2008, n.6.

Contratti di collaborazione

1. È pubblicata in G.U. n.143 del 20 giugno 2008 la circolare dipartimento funzione pubblica 11 marzo 2008, n.2, che fornisce chiarimenti sul regime delle collaborazioni esterne dopo la legge finanziaria 2008²

Dirigenza

1. Rimane nella discrezionalità dell'amministrazione valutare il titolo di studio da richiedere come requisito di accesso alla dirigenza (laurea triennale piuttosto che diploma di laurea e quindi laurea specialistica o magistrale), in relazione al livello di specializzazione del personale che si vuole assumere. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 16 giugno 2008, n.42/08*).

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. (*art.71, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112*).

1.1. Si considerano rientranti nel trattamento economico fondamentale le voci retributive di:

- stipendio gabellare;
- tredicesima mensilità;
- progressione economica orizzontale;
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali assegni ad personam. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.7/2008*).

1.2. Sono, attualmente, secondo parere dell'ARAN, componenti del trattamento economico accessorio le seguenti voci retributive:

- compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi;
- retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio e di disagio;
- indennità per orario notturno, festivo e notturno-festivo;
- indennità per specifiche responsabilità;
- incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse di cui all'art.15, c.1, lett. K, CCNL 1.4.1999;
- indennità di direzione e staff per il personale della ex 8^a qualifica;
- indennità del personale dell'area vigilanza;
- indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali;
- indennità di tempo potenziato;
- indennità per il personale delle ctg A e B1, di cui all'art.4, CCNL 16.7.1996;
- indennità di comparto.

1.3. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.4. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. (*art.71, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112*).

² In "Osservatorio" marzo 2008, n.5

2.1. La certificazione medica giustificativa può essere rilasciata anche dai medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale. *(circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.7/2008).*

3. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità, possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. *(art.71, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n.112).*

3.1. La richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, salvo particolare impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. *(circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.7/2008).*

Permessi retribuiti

1. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. *(art.71, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n.112).*

1.1. I permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o, alternativamente, ad ore, devono essere quantificati, comunque, ad ore. *(circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.7/2008).*

2. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. *(art.71, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n.112).*

2.1. Non sono, quindi, assegnabili le somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati. *(circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.7/2008).*

2.2. Fanno eccezione, intendendosi equiparate alla presenza in servizio, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo di paternità;
- lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;
- portatori di handicap.

Censimento generale

1. A partire dell'anno 2008, il censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali sarà riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno e verrà avviato nei primi mesi dell'anno successivo con circolare congiunta con quella della ragioneria generale sul conto annuale. *(circolare ministero interno, direzione centrale per le autonomie, 29 maggio 2008, n.1).*

Codice di disciplina

1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 12 giugno 2008, n.41/08, sono sottolineati aspetti inerenti il codice disciplinare e le procedure disciplinari.

Contratti e appalti

Clausole compromissorie

1. 'E fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. *(art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. (*art.3, c.21, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. (*art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione n.129*).

Società pubbliche

Società strumentali all'attività dell'Ente

1. Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate:

- ad operare esclusivamente con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- a non partecipare in altre società o enti. (*art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. È rinviato dal 4 luglio 2008 al 4 gennaio 2009 il termine entro il quale le società devono cessare le attività non compatibili. (*art.13, c.3, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.4, c.7, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge n.129*).

1.2. I contratti conclusi dal 4 luglio 2006 in violazione sono nulli, salvo che siano stati conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. (*art.13, c.4, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.3. È soppresso l'obbligo del ricorso alle procedure pubbliche per la cessione delle società. (*art.1, c.720, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Contributi previdenziali

Amministratori locali in aspettativa

1. Con nota operativa INPDAP 18 luglio 2008, n.6, sono fornite precisazioni sulla copertura contributiva per mandati elettivi amministrativi:

a) l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso la quale viene espletato il mandato per i sindaci, i presidenti di province, i presidenti dei consigli provinciali, i presidenti dei consigli di comuni con popolazione da 50.000 abitanti, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree metropolitane, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, i membri della giunte provinciali ed i membri delle giunte di comuni con popolazione da 10.000 abitanti;

b) l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione di appartenenza che ha concesso l'aspettativa per i presidenti di consigli di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e per i membri delle giunte di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) l'obbligo contributivo totale (quota ente + quota dipendente) è a carico degli amministratori non inclusi nelle precedenti lettera a) e b), ossia i consiglieri.

Sostituto d'imposta

Dichiarazione

1. La proroga al 30 settembre 2008 prevista dall'art.3 del D.L. 3 giugno 2008, n.97, comprende anche il mod.770 ordinario, utilizzato per la comunicazione dei dati relativi, in particolare, alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazioni, redditi di capitale erogati nell'anno 2007 e oltre operazioni di natura finanziaria. *(comunicato stampa agenzia delle entrate, 9 luglio 2008).*

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tariffa igiene ambientale

1. La TIA si configura alla stregua di un corrispettivo e deve essere assoggettata all'Iva con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%. *(risoluzione agenzia entrate, 17 giugno 2008, n.250/E).*

Caserme

1. La costruzione di un edificio da destinare a sede del commissariato di pubblica sicurezza e del distacco di polizia stradale di un comune è soggetta all'aliquota agevolata del 10% se l'edificio non costituisce un complesso immobiliare da destinare ad uffici, bensì una caserma, ossia una costruzione per l'abitazione, l'istruzione e l'educazione delle truppe. *(risoluzione agenzia entrate, 13 giugno 2008, n.243/E).*

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Dichiarazione

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap, è rinviato dal 31 luglio 2008 al 30 settembre 2008. *(art.3, c.6, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge 31 luglio 2008, n.129).*

Adempimenti e scadenze

1 Ottobre – Mercoledì

Comunità montane

- Successione dei comuni alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, in mancanza delle leggi regionali di riordino e fino alla loro adozione. (*art.2, c.17, 18 e 22, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.4, c.1 e 2, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.5 e 6, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione n.129*).

Diritto di notifica¹

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (*art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125*).

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2008, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2008, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo. (*art.1, c.156, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

14 Ottobre – Martedì

Elezioni 13-14 aprile 2008

- (Termine perentorio) Trasmissione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese sostenute dai comuni per le elezioni politiche, che devono essere rimborsate dallo Stato, pena la decadenza del diritto al rimborso. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 marzo 2008, n.2476*).

15 Ottobre – Mercoledì

Programma triennale opere pubbliche

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e dell'elenco annuale dei lavori 2009. (*art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005*).

16 Ottobre – Giovedì

Programma triennale opere pubbliche²

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e dell'elenco annuale dei lavori 2009. (*art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005*).

20 Ottobre – Lunedì

Bilancio di previsione³

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da inscrivere nello schema del bilancio 2009 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2009-2011, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (*art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

26 Ottobre – Domenica

Polizia locale

- Emanazione decreto ministeriale per la determinazione delle modalità del raccordo operativo, di cui ai piani coordinati di controllo del territorio, fra polizia provinciale, municipale e di Stato. (*art.7, c.2, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125*).

28 Ottobre – Martedì

Trasferimento di immobili dello Stato

- Secondo aggiornamento triennale e trasmissione al Soprintendente regionale ai beni ambientali e architettonici dell'elenco dei beni immobili e mobili di proprietà che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico. (*art.5, D.P.R. 7 settembre 2000, n.283*).

30 Ottobre – Giovedì

Diritti di segreteria

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2009 entro la scadenza del 31 dicembre 2008.

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno. (*art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95*).

Versamento⁴ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2008 (*art.1, c.685, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

31 Ottobre – Venerdì

Trasferimenti statali

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2008 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (*D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2008 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (*art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330*).

- (Termine finale) Trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione sui dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 sui costi della politica. (*D.M. 15 luglio 2008, in G.U. n.170 del 22 luglio 2008*).

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (*art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

⁴ Se di importo non inferiore a 25,82 euro.